

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾, ed in ogni caso non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva nonché del Trattato CE;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Nel frattempo, alla data di presentazione del ricorso, la convenuta non ha ancora introdotto tutte le disposizioni indispensabili al fine della trasposizione della direttiva ed in ogni caso non ne ha informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-174/09)

(2009/C 167/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kaduczak e S. Schønberg, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e comunque non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali misure, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/32/CE è scaduto l'11 agosto 2007. Nel frattempo, alla data di presenta-

zione del ricorso, la convenuta non ha ancora introdotto tutte le disposizioni indispensabili al fine della trasposizione della direttiva ed in ogni caso non ne ha informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 191, pag. 29.

Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-183/09)

(2009/C 167/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e Irò Dimitriou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 421, n. 1, primo comma, della direttiva medesima.
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/112/CE nell'ordinamento interno scadeva il 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-184/09)

(2009/C 167/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Adserá Ribera e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna